



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n.168

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è elaborato in collaborazione con l'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori).

Si intende porre rimedio alle modifiche al codice della strada introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005 n. 168. In particolare, il decreto-legge aveva esteso la sanzione della confisca del motociclo o motoveicolo alle seguenti violazioni:

- viaggiare in numero di persone superiore a quello previsto;
- guidare senza casco o con un casco non allacciato o non omologato;
- trasportare animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicurati;
- sedere in posizione scorretta o senza entrambe le mani sul manubrio;
- trainare o farsi trainare da un altro veicolo;
- sollevare la ruota anteriore.

Nonostante la sanzione della confisca sia stata abolita per i comportamenti di cui sopra, sono migliaia i cittadini che ancora oggi non hanno visto restituito il proprio ciclomotore.

È da notare che queste violazioni non comportavano il sequestro per qualche mese o qualche anno, ma la confisca vera e propria, un provvedimento definitivo. Non vi è dubbio che alcune di queste violazioni possano essere gravi e pericolose. Ma se è vero che amputando le mani ai ladri si possono prevenire ulteriori furti, questa consapevolezza non giustificerebbe, in un Paese civile, un provvedimento così estremo e punitivo. Credo che la confisca per le violazioni

di cui sopra sia stata altrettanto sproporzionata ed ingiusta.

Prima di tutto perchè si è posta una palese disparità di trattamento tra conducenti di motoveicoli e quelli di automobili, colmabile solamente nel caso in cui la logica della suddetta legge fosse stata estesa anche alle quattro ruote. Ad esempio, dovrebbe essere stata confiscata quell'automobile il cui conducente non si è allacciato le cinture o sta parlando al telefonino. Si dirà che è una ipotesi impraticabile, come lo è, a mio avviso, la stessa sanzione per i proprietari delle due ruote.

Inoltre, ritengo che la confisca obbligatoria abbia fatto sorgere una grave incongruità tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo. Ad esempio, una violazione quale quella di guidare col casco slacciato prevede una multa di 68,25 euro e la sanzione accessoria della confisca del motociclo o motoveicolo.

Ma forse l'aspetto più paradossale di questa legge è stata la violazione del principio di responsabilità personale, in quanto puniva pesantemente il proprietario anche quando questo non era il conducente. Sono giunte numerosissime segnalazioni all'ADUC di persone che hanno dato in prestito il loro motorino (magari ad un amico o ai figli), per poi ritrovarselo confiscato. Molte di queste segnalazioni giungono da proprietari che usavano il motorino o il motociclo per recarsi al lavoro ogni giorno. Allo stesso tempo, il conducente che ha commesso l'infrazione è potuto tornare immediatamente a guidare un altro motociclo, magari il proprio.

E anche quando la confisca colpiva il conducente, in quanto anche proprietario, questo

poteva sempre guidare un altro motorino, magari andando a ricomprarlo se ne aveva i mezzi.

Se l'obiettivo della legge era quello di rendere più sicura la circolazione sulle strade, credo che la confisca di cui sopra sia stata sproporzionata oltre che spesso inefficace. Ed è per questo che la passata legislatura

ha modificato la legge, limitando la confisca solo a casi eccezionali.

Pertanto, il presente disegno di legge, che consta di un unico articolo, prevede la revoca dei provvedimenti di sequestro e confisca di cui al decreto-legge citato, e la restituzione dei veicoli e dei relativi documenti di circolazione ai proprietari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, e ancora posti sotto sequestro o confiscati, sono restituiti ai proprietari al momento della confisca o del sequestro previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.